

Circ. 368

Bergamo, 2 aprile 2022

Agli studenti
Alle famiglie
Al personale scolastico
Al DSGA

Oggetto: Sintesi relativa alle principali misure post-emergenziali di interesse per le scuole - D.L. del 24 marzo 2022, n. 24 "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza" in vigore dal 25 marzo 2022

Il decreto in oggetto:

- prevede dal 31 marzo - data di cessazione dello stato di emergenza - fino al 31 dicembre 2022, una fase di **progressivo rientro alla normalità** poiché, nonostante la cessazione dello stato di emergenza, **persistono comunque esigenze di contrasto al diffondersi della pandemia.**
- aggiorna e rivede le modalità di gestione dei casi di positività

GESTIONE CASI DI POSITIVITÀ E ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA
DAL 1° APRILE 2022

(Nota MI 410/2022)

Numero casi positività	Disposizioni del dirigente scolastico	Riammissione a scuola
<p>Con almeno 4 casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, tra gli alunni presenti in classe.</p> <p>NB: l'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico</p> <p>(Nota Ministero dell'istruzione del 29 marzo 2022, n. 410)</p> <p>I compagni non positivi, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno,</p>	<p>l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.</p> <p>(Nota Ministero dell'istruzione del 29 marzo 2022, n. 410)</p>	<p>La riammissione in classe degli studenti positivi è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.</p>

<p>successivo all'ultimo contatto con i compagni che si sono positivizzati, deve essere effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2.</p> <p>In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.</p>		
--	--	--

ISOLAMENTO E AUTOSORVEGLIANZA

ISOLAMENTO (casi positivi)

A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione.

La cessazione del regime di isolamento consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARSCoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento.

AUTOSORVEGLIANZA (contatti stretti)

A decorrere dal 1° aprile 2022 a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente **nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto** con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

GESTIONE CASI DI POSITIVITÀ E ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA

L'art. 9, c. 1, del D.L. 24/2022 sostituisce l'**art. 3, c. 4, del D.L. 52/2021**:

Tutti gli alunni in isolamento in seguito all'infezione da SARS-CoV-2 possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata **su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata.**

La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati, salvo diverse disposizioni che dovessero pervenire successivamente da ATS.

Il Dirigente Scolastico
Antonio Signori

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n.39/93